



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente



Ente Gestore della
Riserva Naturale Orientata
SALINE di TRAPANI e PACECO



Via G. Garibaldi, 138
C/da Nubia
91027 PACECO (TP)
Tel. / Fax: 0923 867700
Cell. 3275621529
salineditrapani@wwf.it
www.wwfsalineditrapani.it

Prot. 207/2023
Nubia, 23.11.2023

Al Comune di Trapani
Al 3° Settore - Servizio SUAP
protocollo@pec.comune.trapani.it
suap@pec.comune.trapani.it

Ep.c. Alla Ditta Canino & Rubino S.r.l.
domenico.sugamiele@geopec.it

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 3 - Aree Naturali Protette
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
provincia.trapani@cert.prontotp.net

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
MITE@pec.mite.gov.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale - Comunicazione SUAP pratica n.02482020811-20062022-1659 - SUAP 269 - 02482020811 CANINO & RUBINO S.R.L. "S.C.I.A. per la riparazione di autoveicoli carrozzeria meccanica e motoristica", Rif. pratica SUAP: 02482020811 Denominazione: CANINO & RUBINO S.R.L. Codice fiscale: Provincia sede TRAPANI 02482020811-20062022-1659 Prot. 0094046 del 05/09/2022 – Richiesta di parere preliminare ai sensi del Punto 6 del D.A. 36/2022 – **Assenza di verifica di aspetti progettuali e di esercizio già richiesti con nota prot. 182/22 - Parere interlocutorio negativo**

Vista l'istanza della ditta in oggetto, pervenuta allo scrivente Ente Gestore per il parere preliminare ai sensi del Punto 6 del D.A. 36/GAB e s.m.i., a mezzo PEC, da parte del SUAP del Comune di Trapani in data 16 novembre 2022, Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0094046 del 05/09/2022 - S.C.I.A., per l'avvio della procedura di cui in oggetto Livello I – Screening.

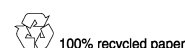
Vista la nota prot. 188/22 del 12/12/2022 dello scrivente Ente Gestore avente per oggetto: **"Richiesta di Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II) – verifica procedura di cui all'art. 269 del D.lvo 152/2006 e s.m.i."**.

Visto che con il provvedimento n. 1547/2023 del Comune di Trapani 3° Settore Urbanistica, si è concluso negativamente il Livello I Screening – Valutazione negativa, rimandando all'espletamento del Livello II – Valutazione Appropriata, con le seguenti motivazioni:



Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma
Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005



Ente morale riconosciuto con D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta con D.M. 2005/337/000950/5 del 9.2.2005 – ONLUS di diritto



“Valutazione negativa relativo all’intervento in argomento atteso che le informazioni acquisite indicano che per il P/A permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa, pertanto occorre proseguire nell’ambito della Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II della VincA)”.

Vista la trasmissione della documentazione per il procedimento di cui in oggetto, pervenuta a mezzo PEC da parte del SUAP del Comune di Trapani con nota prot. - REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0113144 del 24/10/2023 - Rif. pratica SUAP: 02482020811-20062022-1659 Prot. 0094046 del 05/09/2022 per il parere preliminare ai sensi del Punto 6 del D.A. 36/GAB e s.m.i. relativamente al Livello II – Valutazione appropriata *“la Ditta CANINO & RUBINO SRL, in funzione di quanto citato in premessa, con nota protocollo REP_PROV_TP/TP-SUPRO/008611/2023 ha trasmesso:*

- 1) Relazione di Incidenza Ambientale – Livello II Valutazione Appropriata, rispetto ai siti della rete natura 2000 completa della documentazione tecnica.”*

Vista la documentazione tecnico progettuale relativa alla procedura valutativa **Id Pratica:** 02482020811-20062022-1659 pubblicata nell’apposita sezione Valutazioni Ambientali nel sito web istituzionale del Comune di Trapani, ai sensi del Punto 7 del D.A. n. 36/GAB e s.m.i.

Considerato che la procedura di Valutazione di Incidenza riguarda interventi che la Ditta Canino & Rubino prevede di realizzare nell’ambito della *“SCIA” segnalazione certificata di inizio attività* per l’attività artigianale *“meccatronica & carrozzeria”* da insediare nel lotto n. 15 via Francesco Culcasi civ. 1, all’interno dell’area di sviluppo industriale di Trapani. catasto f. n. 26 - p.la 798 sub 1.

Considerato che lo studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione tecnica integrativa sono in riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di questo Ente Gestore come da nota prot. 188 /22 del 12/12/2022 e del provvedimento n. 1547/2023 del Comune di Trapani 3° Settore Urbanistica.

Prima di procedere alla disamina della documentazione pervenuta nell’ambito della *“Valutazione Appropriata”* si riporta a seguire la conclusione della nota prot. 182/22 dello scrivente Ente Gestore, dalla quale si evince chiaramente che in ragione della carenza documentale e di informazioni riscontrata nel Livello I – Screening, si chiedevano i seguenti approfondimenti:

“Ritenuto che le informazioni acquisite dalla documentazione di progetto non consentono di valutare per tutti gli aspetti progettuali e di esercizio, l’eventuale incidenza diretta e/o indiretta, sia singolarmente che congiuntamente con altri piani e/o progetti, si ritiene indispensabile proseguire nell’ambito del Livello II Valutazione di Incidenza Appropriata.

La V.Inc.A dovrà contenere quanto richiesto dalle norme vigenti sopra richiamate, e idoneo ed esaustivo approfondimento in relazione agli scarichi, al sistema di raccolta delle acque di piazzale con indagine idrogeologica e relative determinazioni, effetto delle luci, emissioni in atmosfera, sistemi di abbattimento delle stesse, anemometria dell’area, diffusione delle emissioni, rischio incendi e incidenti, valutazione congiuntamente con altri piani e/o progetti.

Preso atto di tutta la documentazione progettuale pervenuta, contenente integrazioni di progetto e chiarimenti, con trasmissione di nuova documentazione tecnico progettuale sostitutiva, si rileva l’assenza della relazione idrogeologica richiesta e di dettagli sui previsti scavi per le infrastrutture connesse allo smaltimento delle acque di prima pioggia e dei reflui come da nota prot. 182/22.

Considerato tra gli elaborati tecnici pervenuti ed i relativi contenuti, in particolare:

- **Tavola n 1 Bis**, si riporta a seguire screen shot



WWF - Italia
ONLUS

Ente Gestore della
**Riserva Naturale Orientata "SALINE
di TRAPANI e PACECO"**

Ditta: Canino & Rubino S.r.l.

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

OGGETTO: "SCIA" Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Attività Artigianale "MECCATRONICA & CARROZZERIA" da insediare nel lotto n. 15 via Francesco Culcasi civ. 1, all'interno dell'area di Sviluppo Industriale di Trapani. Catasto foglio n. 26 P.IIa 798 Sub 1
Riscontro alla nota Prot. 188/2022 dall'ente Gestore della Riserva Naturale Orientata SALINE di TRAPANI E PACECO, relativa alla procedura valutativa Id Pratica: 0082720811-2802021-1614

DITTA: "CANINO & RUBINO S.r.l." P.I.V.A. 02482020811, amministratore unico Rubino Giacomo nato a Erice il 03/09/1984 nella qualità di Conduttore;

- **"INVIA S.r.l."** P.I.V.A. 02763490816, legale rappresentante Parrinello Gloria Maria Barbara nata a Marsala il 04/12/1962, nella qualità di Locatore.

Il sottoscritto Geom. Domenico Sugamiele, iscritto all'Albo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Trapani al n. 1075, con studio tecnico in Paceco nella via Dante civ. 23, nella qualità di tecnico incaricato della ditta **CANINO & RUBINO S.R.L.** della redazione della pratica di SCIA di Inizio Attività **"MECCATRONICA & CARROZZERIA"** nel lotto n. 15 sito nella via Francesco Culcasi civ. 1, ubicato all'interno dell'area di Sviluppo Industriale di Trapani.

In riscontro alla nota Prot. 188/2022 dall'ente Gestore della Riserva Naturale Orientata SALINE di TRAPANI E PACECO, relativa alla procedura valutativa Id Pratica: 0082720811-2802021-1614

Espone quanto segue

- Contenuti dello **Screening** datato 13/07/2022 **SEZIONE 4**, non trattasi di reinstallazione nel lotto adiacente, ma di Attività Artigianale "MECCATRONICA & CARROZZERIA" da insediare nel lotto n. 15 via Francesco Culcasi civ. 1, all'interno dell'area di Sviluppo Industriale di Trapani. Catasto foglio n. 26 P.IIa 798 Sub 1.
- Elaborato tecnico denominato **"Relazione tecnica integrativa art. 269 c. 2 "Per. Chimico Giuseppe Serro" in sostituzione di quella originaria in vostro possesso + elaborati grafici"** - Rev. 03 del 13.06.2023, si riporta breve stralcio a seguire:

"PREMESSA

La Ditta **"CANINO & RUBINO SRL"**, a seguito di stipula di contratto di locazione dell'immobile sito in via Francesco Culcasi 1, censita al NCEU di Trapani al foglio n° 26 p.IIa 798 sub. 1. (di cui si allega copia) **intende attivare tutte le fasi necessaria attinente al comparto riparazione (Carrozzeria – e meccatronica) in particolare l'attività effettuerà la riparazione dei mezzi incidentati e l'eventuale verniciatura.** La Ditta, per adeguarsi alla normativa in vigore in materia, intende immettere in atmosfera i fumi derivanti dalla verniciatura e carteggiatura, dopo regolare autorizzazione ed a tal fine ha dato mandato al sottoscritto per predisporre tutta la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art.269, comma 2. L'attività in oggetto rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico e pertanto ci si attiene a quanto previsto dalla Circolare A.R.T.A. n° 37984 del 20.05.1993. La presente richiesta di autorizzazione alle emissioni gassose deve presentarsi ai sensi dell'art 269 comma 2, (installazione di un nuovo



WWF - Italia
ONLUS

Ente Gestore della
Riserva Naturale Orientata "SALINE
di TRAPANI e PACECO"

impianto), ma anche ai sensi dell'articolo 272 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N°152 del 03.04.2006, in quanto trattasi di attività prevista al comma 2 del punto 2 della Parte II dell'allegato IV alla parte V del D.L.vo. 152/06."

- **Tavola n. 6 BIS** Elaborati Cartografie, Planimetrie, Particolari Costruttivi e Documentazione Fotografica", si riporta a seguire screenshot di parte della tavola:



- **Tavola n. 3 BIS** Elaborato Planimetria Prospetti Sezioni"
- **Tavola n. 7 BIS** Relazione Tecnica (trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia).

Esaminato l'elaborato denominato "Studio di incidenza ambientale", (Luglio 2023) prodotto ai sensi dei decreti dell'Assessore al Territorio ed Ambiente n. 36/GAB del 14 febbraio 2022 e n. 237/GAB del 29 giugno 2023 di cui si riportano a seguire brevi stralci:

"PREMESSA

La Ditta "CANINO & RUBINO SRL", intende attivare tutte le fasi necessaria attinente al comparto riparazione, quali Carrozzeria - e meccanica. In particolare, l'attività effettuerà la riparazione dei mezzi incidentati e l'eventuale verniciatura."

(...)

A pag. 16

4. ILLUSTRAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

L'immobile, realizzato in forza dei titoli abilitativi di cui sopra, è composto da un capannone prefabbricato in struttura metallica, contenente anche una zona a due elevazioni. Esso è destinato a lavorazione e fusione dei metalli a piano terra e mensa/servizi igienici a piano primo. A questo si aggiungono due palazzine di tipo civile con struttura portante in c.a. ad una e due elevazioni, destinate rispettivamente a magazzini e ad uffici.

(...)

Le esigenze dell'affittuario, da soddisfare, con la presente SCIA derivano dalla improrogabile necessità di disporre di locali e spazi adatti allo svolgimento di tutte le attività tecniche,



WWF - Italia
ONLUS

Ente Gestore della
Riserva Naturale Orientata "SALINE
di TRAPANI e PACECO"

amministrative, connesse alla gestione della propria attività di autoriparazione, manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, adibiti al trasporto su strada di persone e cose nonché tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di loro componenti e l'installazione di impianti e componenti fissi. Le attività all'interno del capannone sono suddivise in due grandi aree di lavoro, costituite da:

- a) meccatronica;*
- b) carrozzeria."*

Nella prima area, afferente al reparto MECCATRONICA-OFFICINA, vi rientrano tutte quelle aree in cui vi sono uno o più operai dedicati alle mansioni. Per la riparazione e la manutenzione del veicolo, pertinente all'area meccatronica "veicoli a combustione- ibride ed elettriche", la ditta metterà in atto tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa di settore. Le postazioni di lavoro sono delimitati a terra. Per le lavorazioni da effettuare in tale reparto non è previsto rilascio di emissioni in atmosfera.

Nella seconda, relativa al reparto CARROZZERIA, si effettuano le operazioni di carrozzeria e di verniciatura di autoveicoli, dove sono previsti 4 punti di emissione, individuati nell'elaborato Tav. 3 Bis, con le seguenti caratteristiche:

- E1 fase di carteggiatura effettuata sul piano aspirante;*
- E2 verniciatura fondo e carteggiatura effettuata pure sul piano aspirante;*
- E3 verniciatura essiccazione nel locale forno;*
- E4 emissione proveniente dal bruciatore, caldaia a gasolio.*

Inoltre, è previsto un impianto di trattamento di acque meteoriche di dilavamento acque di prima pioggia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.ii. e adeguato alle indicazioni A.R.T.A. fornite con nota prot. n. 2328 del 23/01/2023, giusta comunicazione del Settore 6° Servizio Idrico Integrato prot. n. 10043 del 03/02/2023 (Tav. 7 Bis).

(...)

“Allegato – Carta dei punti di ripresa”

si riporta a seguire screenshot

IT/NC4 - "SCIA" segnalazione certificata di inizio attività per attività artigianale "meccatronica & carrozzeria" da insediare nel lotto n. 15 via Francesco Cuccati civ. 1, all'interno dell'area di sviluppo industriale di Trapani. Catasto f.n. 26 - p.lla 798 sub 1



Foto 3



Foto 4



WWF - Italia
ONLUS

Ente Gestore della
**Riserva Naturale Orientata "SALINE
di TRAPANI e PACECO"**

VINCA - "SCIA" segnalazione certificata di inizio attività per attività artigianale "meccatronica & carrozzeria" da insediare nel lotto n. 15 via Francesco Cuccia civ. 1, all'interno dell'area di sviluppo industriale di Trapani. Catasto f. n. 26 - p.lla 798 sub 1



Foto 5



Foto 6

138

Screenshot Allegato – Carta dei punti di ripresa

Preso atto che non è presente tra la documentazione di progetto uno specifico elaborato fotografico, mentre ritrazioni fotografiche sono presenti nella Tavola n. 6 Bis (non datata) e nello Studio di Incidenza datato Luglio 2023, non è chiaro lo stato del lotto e/o la presenza di eventuali attività.

Preso atto che nell'ambito della Valutazione Appropriata non si è ritenuto di valutare le emissioni neanche in relazione alle condizioni anemometriche e possibili dispersioni/ricadute anche mediante il camino posto ad una altezza di 8 metri, e veicolazione sul Sito Natura 2000, incluso l'effetto cumulo, limitandosi a ritenere che le stesse siano sotto i limiti tabellari del D.lvo 152/2006 e s.m.i. e siano ininfluenti.

Verificato altresì che non sono state analizzate nella fase di "Valutazione Appropriata" le opere previste per la raccolta reflui, acque di prima pioggia e relativa valutazione a valle di specifica indagine idrogeologica risultata mancante; analogamente è assente la valutazione sull'effetto delle luci, rischio incendi e la valutazione congiuntamente con altri piani e/o progetti, come esplicitamente richiesto nella nota prot. 182/22.

Constatato che lo Studio di Incidenza non corrisponde a quanto richiesto dall'Allegato G di cui al D.P.R. 357/97 e smi, al D.A. 30 marzo 2007 e smi, né alle Nuove Linee guida VINCA pur richiamate in premessa e nella stessa "Valutazione Appropriata" presentata dalla Ditta proponente.

Considerato che nella Comunicazione della Commissione C (2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018 Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE in **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 33 – del 25/01/2019** viene chiarito che:

Pag. 32

*[L]'articolo 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat deve essere interpretato nel senso che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, **quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito.**»*

(...)



La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto (C-142/16, punto 29). A titolo di esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai suoi confini, o un sito può essere interessato da un'emissione di sostanze inquinanti da una fonte esterna. Per questo motivo, è importante che gli Stati membri, a livello legislativo e nella pratica, consentano l'applicazione delle salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo, comprese quelle che si situano all'esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi.

Pag. 32

«Quanto alla nozione di "opportuna valutazione" ai sensi dell'articolo 6, n. 3, della direttiva habitat, va rilevato che quest'ultima non definisce alcun metodo particolare per l'attuazione di una tale valutazione. Tuttavia, secondo la lettera stessa di tale disposizione, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto deve precedere l'autorizzazione di questo e tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla combinazione di tale piano o progetto con altri piani o progetti tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito interessato.»

«Una tale valutazione implica quindi che devono essere individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi.»

Pag. 33

«Le autorità nazionali competenti, tenuto conto delle conclusioni dell'opportuna valutazione delle incidenze del piano o progetto sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, autorizzano una tale attività solo a condizione che **abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.**»

Le valutazioni che si limitano a descrizioni generali e a un esame superficiale dei dati esistenti sull'ambiente naturale nella zona non si possono pertanto considerare «opportune» ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3. Secondo la Corte l'opportuna valutazione deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in questione (C-304/05, punto 69) (52).

Non si può ritenere che una valutazione sia adeguata nel caso in cui manchino elementi o dati attendibili e attuali relativi agli habitat e alle specie nel sito (C-43/10, punto 115).»

Considerato che le disposizioni dell'art. 6.3 si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito tenuto conto del Piano di Gestione del Sito Natura 2000, approvato con D.D.G. del 17 maggio 2016, in GURS n. 44/16.

Rilevato che le Linee Guida V.Inc.A, in G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, stabiliscono che: «Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva "Habitat" non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.» applicandosi anche per Piani/Progetti/Interventi/Attività esterne ai siti indipendentemente dalla distanza da essi che, nel caso specifico, è peraltro prossima;

Richiamato il Principio di prevenzione e precauzione – art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UE – ai sensi dell'ex art. 174 del Trattato Istitutivo dell'UE, e lì dove si



prescrive che gli obiettivi di conservazione di rete Natura 2000 devono sempre prevalere in caso di incertezza;

Richiamata la sentenza della Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327, del Consiglio di Stato, che ha ribadito che la procedura di V.Inc.A. deve essere applicata per tutti i piani o progetti che ricadano all'interno delle aree naturali protette di cui alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.) ovvero ricadano all'esterno, ma possano avere effetti significativi su di esse;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II – 28 maggio 2021, n. 4135, che conferma l'impostazione interpretativa sulla improcedibilità delle valutazioni di incidenza ambientale relative ad interventi già realizzati, precisando che *"è sufficientemente inequivoco il fatto che, proprio a mente della norma sovranazionale, la predetta valutazione d'incidenza costituisce atto ed adempimento procedurale che deve necessariamente antecedere, non invece che può anche seguire, un "Qualsiasi piano o progetto [incluso, evidentemente, un progetto edilizio che sia alla base di un eventuale permesso di costruire] non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito (...)" e che "l'indispensabile anteriorità della valutazione di incidenza, rispetto ad un possibile atto di assenso edilizio per opere da eseguire all'interno di un SIC (...) è sufficientemente palese ed indiscutibile, se si considera che la norma sovranazionale – a scanso di equivoci sull'importanza di una tale anteriorità – addirittura prevede che "le autorità nazionali competenti [...] danno il loro accordo su tale piano o progetto [...] soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica".*

Considerato che la V.Inc.A non è una semplice condizione di efficacia del titolo abilitativo all'intervento, ma una condizione per la sua validità, cosicché non è affatto possibile che lo svolgimento dell'attività e/o la realizzazione degli interventi previsti possa venir eseguita in attesa del suo rilascio, in quanto la V.Inc.A è parte integrante del procedimento amministrativo che autorizza l'intervento.

Considerato che la funzione del procedimento di Valutazione di Incidenza è di accertare oggettivamente se un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività, possa generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000.

Considerato che dalla documentazione di progetto non è chiaro l'effettivo stato dei luoghi e relative attività in corso.

Constatato che nell'ambito della Valutazione di Incidenza – Livello II – Valutazione Appropriata, permangono carenze conoscitive e di valutazione su aspetti importanti non analizzati nello Studio di Incidenza.

Considerato che è ancora in corso la procedura EU PILOT 2014/6730/ENVI per la non corretta applicazione dell'art 6 della Direttiva 92/43/CE.

Tenuto conto che il progetto e relativa attività ricade in prossimità di ZPS, ZSC, RAMSAR, IBA e per il D.M. 30 marzo 2015 **le soglie dimensionali di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. sono dimezzate.**

Visto il D.P.R. 357/97 e smi

Visto il D.A.n. 36/GAB del 14/02/2022 e smi;

Visto il D.A. 257/44 del 11 maggio 1995, in GURS n.4 del 20 gennaio 1996;

Visto il D.D.G. del 17 maggio 2016 in GURS n. 44/16

Vista la procedura Eu Pilot 2014/6730/ENVI ancora in corso

Viste le Linee Guida Vinca in GURI n. 303 del 28 dicembre 2019

Visto il DM 30 marzo 2015 - Allegato punto 4, paragrafo 4.1

Visto il D.lgs 152/2006 e smi, art. 91 comma 1 lettera C)



Visto il D.M. del 4 aprile 2011 in GURI n. 134 del 11/06/2011

Per tutto quanto sopra, considerato, rilevato, **sulla base della documentazione esaminata si esprime PARERE NEGATIVO.**

Segue breve disamina dello Studio di Incidenza non oggetto di esaustiva analisi come richiesto con il Livello II - Valutazione Appropriata.

Si riporta ciascun punto per il quale si richiedeva approfondimento nell'ambito della Valutazione Appropriata che deve rispondere in ogni caso ai contenuti richiamati dall'Allegato 1 punto 10 del D.A. n. 36/22 GAB del 14/02/22 e smi:

➤ ***approfondimento in relazione agli scarichi, al sistema di raccolta delle acque di piazzale con indagine idrogeologica***

È assente l'indagine idrogeologica, viene fornita descrizione del progetto, ma nessuna valutazione su eventuali interferenze derivante dagli scavi;

A pag. 5 e pag. 16 della Valutazione Appropriata:

(...)

"Inoltre, è previsto un impianto di trattamento di acque meteoriche di dilavamento acque di prima pioggia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii. rimodulato a seguito le indicazioni dell'A.R.T.A. con nota prot. n. 2328 del 23/01/2023, giusta comunicazione del Settore 6° Servizio Idrico Integrato prot. n. 10043 del 03/02/2023 a firma dell'Istr. Dir. Tec. Geometra Giuseppe Zimmardi (Tav. 7 Bis)."

A pag. 24 (e figura 10 pag. 25)

Come impianto di accumulo verrà sistemata un'ulteriore vasca da 10.000 litri posta idraulicamente a valle del disoleatore, avente lo scopo di stoccare i volumi di liquido trattato, in attesa di un corretto smaltimento tramite auto spurgo con ditta specializzata autorizzata ad operare nel settore dei servizi ambientali, con cui la ditta "Canino e Rubino" ha stipulato regolare contratto.

Gli aspetti progettuali ed in particolare gli scavi e possibile interferenza con falde, stante la peculiarità del territorio, non sono riportati né valutati.

➤ ***e relative determinazioni, effetto delle luci, emissioni in atmosfera, sistemi di abbattimento delle stesse, anemometria dell'area, diffusione delle emissioni,***

A pag. 122



WWF - Italia
 ONLUS

Ente Gestore della
**Riserva Naturale Orientata "SALINE
 di TRAPANI e PACECO"**

VINCA - "SCIA" segnalazione certificata di inizio attività per attività artigianale "meccatronica & carrozzeria" da insediare nel lotto n. 15 via Francesco Culcasi civ. 1, all'interno dell'area di sviluppo industriale di Trapani. Catasto f. n. 26 - p.lla 798 sub 1

Tab. 11 – Obiettivi specifici ed azioni correlate, tratte dal Piano di Gestione "Saline di Trapani e Marsala".

MINACCIA / CRITICITÀ	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI DERIVATE
Inquinamento luminoso	OS 20. Ridurre l'inquinamento luminoso nelle aree interne e adiacenti le aree del SIC/ZPS	Normalmente in tali situazioni si prescrive di adottare un sistema di illuminazione a lampade a basso impatto per la fauna con cono luminoso orientato verso il basso. Tuttavia gli interventi in oggetto riguardano una SCIA per emissioni in atmosfera e scarichi che non interferiscono con l'obiettivo specifico.
inquinamento acustico	OS 30. Ridurre l'inquinamento acustico nelle aree interne e adiacenti le aree del SIC/ZPS	Le emissioni in atmosfera e gli scarichi, oggetto della presente procedura non richiedono alcuna attività ulteriore poiché le attività si svolgeranno tutte all'interno del capannone, le cui pareti e coperture sono più che sufficienti ad isolare l'ambiente dal punto di vista acustico. Il rispetto del limite acustico alla sorgente, cioè all'interno del capannone, combinato con la distanza del recettore sensibile costituito dall'area delle Saline, le numerose attività artigianali fraposte non oggetto di valutazione, costituiscono elementi che consentono di ritenere le attività della ditta ininfluenti. Laddove fossero richiesto di svolgere attività particolarmente rumorose, occorrerà l'accortezza di chiudere le aperture.

Sopra, parziale screen shot pag. 122 della "Valutazione appropriata"

In merito all'effetto delle luci per le quali non viene presentato né eventualmente lo stato dell'arte né eventuale modifica/miglioramento, pur avendo fatto riferimento ad esse nella procedura precedente, le stesse non vengono ritenute oggetto di approfondimento.

Relativamente alle emissioni, esse sono escluse da valutazione, seppur nella Valutazione Appropriata siano riportate le informazioni dettagliate di cui alla "Relazione tecnica integrativa" (file sub_5910418191160918298_Relazione-tecnica-art.-269-comma-2-rev.-03-del-13.06.2023).

Tale assenza è confermata sia dalla esclusione nell'elenco parziale che viene riportato degli Obiettivi del Piano di Gestione del Sito Natura 2000, che nel riquadro relativo alle emissioni acustiche che inizia con questi aspetti: "Le emissioni in atmosfera e gli scarichi" (vedasi screen shot sopra riportato).

Tale assunto che vede in ogni caso la possibile ricaduta degli inquinanti, è ricondotto in virtù di "un impianto di abbattimento ed un sistema di filtri a carbonio attivi particolarmente performanti. (sia nella tabella a pag 122 che a pag. 127) "per le emissioni in atmosfera, i cui fumi potrebbero rilasciare nel tempo e depositare sostanze pericolose a carattere persistente con potenziale accumulo negli ambienti acquatici delle Saline, un impianto di abbattimento ed un sistema di filtri a carbonio attivi particolarmente performanti."

Si evidenzia che non viene considerato il camino con altezza di 8 metri, riportato nella "Valutazione appropriata" (pag. 22 "Per convogliare tali emissioni all'esterno verrà realizzato n° 1 camino indicato con la sigla E3, come illustrato nella planimetria generale, con altezza da terra di 8 m ed una sezione pari a 0,49 mq circa con tratto verticale").

Nella "Relazione Tecnica integrativa" a pag. 7 si riporta quanto di seguito:

(...)

"Le polveri e le S.O.V. della fase di verniciatura e di essiccazione dopo aver subito una fase di abbattimento attraverso idonei sistemi di depurazione verranno fatte convogliare al punto di emissione E3."

(...)



Il punto di emissione E3 sarebbe il camino di 8 metri di altezza. Non viene parimenti valutata la anemometria dell'area come esplicitamente richiesto con nota prot. 182/22.

Non vi è dubbio che il sistema di filtri previsto possa essere "performante" come si legge a pag. 122 e a pag. 127:

(...)

"per le emissioni in atmosfera, i cui fumi potrebbero rilasciare nel tempo e depositare sostanze pericolose a carattere persistente con potenziale accumulo negli ambienti acquatici delle Saline, un impianto di abbattimento ed un sistema di filtri a carbonio attivi particolarmente performanti" (come riportato in screen shot precedente); ma non è stata analizzata l'attività emissiva in termini di qualità/dispersione sia come veicolazione atmosferica che sotto forma di ricaduta al suolo e veicolazione mediante eventi meteorici/filtrazione nel sottosuolo. In considerazione che non si tratta di sistemi di abbattimento al 100% i possibili effetti devono essere oggetto di valutazione.

Non viene considerata l'emissione di S.O.V. (Sostanze Organiche Volatili).

Si cita il superamento di un limite del TUA ma senza ulteriore specifica come da pag. 124:

(...)

"Dall'esame della tabella 18 appare evidente come, il progetto non necessiterebbe di filtri perché, a parte un caso, i valori limite dettati dal T.U.A. sarebbero rispettati; pertanto basterebbe un unico filtro con efficienza al 70% per il rispetto delle norme vigenti. Tuttavia la ditta ha scelto volontariamente, sobbarcandosi maggiori oneri, di impiegare di sistemi filtro con il massimo dell'efficienza.

A pag. 19 si legge: (...) "Alla luce di quanto esposto, per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 0,035 MW e inferiore a 3 MW non è necessario conseguire un'autorizzazione ambientale; per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW è necessario aderire ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni; oltre i 10 MW è necessario conseguire l'autorizzazione ordinaria alle emissioni. Considerato che l'impianto che la ditta dovrà installare avrà una potenza termica massima di 90.000 Kcal/h pari a 0,105 MW, tale impianto non necessita di autorizzazione."

A pag. 20: (...) "Dai valori riportati nelle precedenti tabelle, la ditta, utilizza un quantitativo di prodotti con contenuto di solventi pari 11,4 kg/anno. Per quanto riguarda il rispetto di quanto previsto dall'art. 275 del D.L.vo 152/06, le attività di cui trattasi rientrano tra quelle individuate nella parte II dell'allegato III alla parte V punto 2 lettera c, con una soglia di 5 t/anno di consumo di solvente per l'applicazione dei valori limite di emissioni ivi stabilite. Considerato che i consumi risultano inferiori a tale soglia, **non occorre verificare l'applicazione dei valori limite riportati nella parte III dell'allegato III alla parte V del D.L.vo 152/06.**"

Non si comprende come sia da un lato escluso il dover procedere per la verifica dei valori limite come sopra riportato, dall'altro che ci sia una relazione specifica (file sub_5910418191160918298_Relazione-tecnica-art.-269-comma-2-rev.-03-del-13.06.2023) nella cui premessa si riporta che:

(...)

"L'attività in oggetto rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico e pertanto ci si attiene a quanto previsto dalla Circolare A.R.T.A. n° 37984 del 20.05.1993. La presente richiesta di autorizzazione alle emissioni gassose deve presentarsi ai sensi dell'art 269 comma 2, (installazione di un nuovo impianto), ma anche ai sensi dell'articolo 272 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N°152 del 03.04.2006, in quanto trattasi di attività prevista al comma 2 del punto 2 della Parte II dell'allegato IV alla parte V del D.L.vo. 152/06."

Si fa presente in ogni caso che la normativa relativa ai Siti Natura 2000 non consente esclusioni aprioristiche di possibili effetti derivanti da progetti/piani/attività né di quanto disposto da tabelle di altre norme e prevede specifico approfondimento degli aspetti progettuali e/o di esercizio e loro effetti su specie/habitat dei Siti, nel breve, medio e/o lungo



WWF - Italia
 ONLUS

Ente Gestore della
**Riserva Naturale Orientata "SALINE
 di TRAPANI e PACECO"**

termine, reversibili e/o irreversibili, sia singolarmente che congiuntamente con altri piani e/o progetti che possono anche subire effetti con emissioni (caso specifico secondo la "Valutazione Appropriata") ritenute escluse da approfondimenti e/o verifiche per altre norme ambientali.

	del sito	
Discariche abusive e Inquinamento diffuso	OS 3. Minimizzare il degrado costituito dai rifiuti urbani e speciali sparsi all'interno del SIC/ZPS	Sebbene l'area di intervento si trovi all'esterno dei siti Natura 2000, posti alla distanza di oltre 530 m, non si può escludere che i rifiuti, anche in forma liquida, qualora non correttamente gestiti e smaltiti, possono andare a finire nel sito, anche indirettamente, e generare situazioni di criticità. Pertanto, come già indicato nella relazione illustrativa di progetto, è previsto: – per i reflui fognari, l'accumulo in fossa Imhoff e smaltimento con spurgo autorizzato; – per le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali con potenziali contaminanti dovuti ad accidentali perdite di idrocarburi e lubrificanti, la raccolta, il trattamento preliminare e lo smaltimento tramite autospurgo autorizzato; – per le emissioni in atmosfera, i cui fumi potrebbero rilasciare nel tempo e depositare sostanze pericolose a carattere persistente con potenziale accumulo negli ambienti acquatici delle Saline, un impianto di abbattimento ed un sistema di filtri a carbonio attivi particolarmente performanti.
Specie alloctone di	OS 13. Ridurre la diffusione di specie	È necessario compiere interventi di eradicazione o controllo di specie aliene invasive come <i>Pennisetum</i>

122

In alto, parziale screen shot pag. 122 della "Valutazione Appropriata"

➤ **rischio incendi e incidenti**

Per questo aspetto non si rileva alcuna valutazione in merito a possibili importanti effetti, parimenti richiesto esplicitamente dalle norme vigenti per la Valutazione Appropriata.

➤ **valutazione congiuntamente con altri piani e/o progetti**

Non si riscontra la verifica della "complementarietà con altri piani e/o progetti", come specificatamente richiesto nella nota prot. 182/22.

Nella "Valutazione Appropriata" si fa riferimento al Piano di Gestione del Sito Natura 2000 (del 2009). Inoltre, nella nota prot. 182/22 si evidenziava che:

"Preso atto che il piano dell'Area di Sviluppo Industriale prima, poi l'area I.R.S.A.P. ed oggi la ZES non sono mai stati sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi delle norme vigenti (DPR 357/97 e smi, DA 30 marzo 2007 e smi ora abrogato e sostituito dal D.A. GAB 36/22, Nuove Linee Guida V.Inc.A in GURI n. 303 del 28/12/2019).

Considerato che il PdG, sovraordinato sulla pianificazione esistente, individua nell'area industriale fonti di pressione che non risultano compatibili con gli obiettivi di conservazione del Sito stesso, individuando diverse minacce/criticità, tra le quali l'inquinamento (luminoso, acustico, idrico, atmosferico) e l'area industriale quale critica per l'area protetta.

Considerato che per i contenuti del PdG nuove attività e/o interventi in zona ASI devono essere soggette a valutazione d'incidenza, in particolare con riferimento anche agli effetti cumulativi e agli effetti diretti e/o indiretti sulle diverse componenti ambientali, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito pluri protetto.

Considerato che sono pervenuti allo scrivente E.G. altri progetti per attività nella stessa area industriale per altro lotto."



Si richiama quanto richiesto dalle norme vigenti per i contenuti di cui alla Valutazione Appropriata, e per il caso specifico, oltre ai diversi punti richiamati dal cap. 3.4 delle Linee Guida Nazionali (GURI n. 303 del 28/12/2019), la *"Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A,"*

La *"complementarietà con altri piani e/o progetti"* avrebbe dovuto valutare la situazione complessiva, e considerare l'effetto cumulo anche in area vasta. Mentre allo stato attuale tale verifica non è presente.

Inoltre, nello Studio di Incidenza nel quale si riporta un lungo elenco di informazioni su specie, habitat relative alla ZSC, ma non alla ZPS, non è presente il *Myotis capaccinii*, (nel formulario Natura 2000 della ZPS) specie pluri protetta che transita nel sito Natura 2000, soggetta agli effetti negativi dell'illuminazione e dell'inquinamento.

L'assenza della relazione idrogeologica e del dato relativo al livello di falda a fronte di interventi da realizzarsi con scavi, le cui possibili interferenze non risultano approfondite nella VINCA, in aree caratterizzate dalla componente idrica sia superficiale che sotterranea e strettamente connesse al sito Natura 2000 non consente di considerare esaustiva la fase di *"Valutazione Appropriata"*.

Infine, a pag. 30 dello Studio si rinviene il capitolo **"5.3.2 Fenomeni e attività nel sito e nell'area circostante"**

Di seguito si riportano i fenomeni e le attività antropiche che influenzano il Sito (Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, 2005). Segue Tabella.

Si evidenzia che le pressioni negative sono state aggiornate nel 2019 e sono contenute nei formulari successivi all'anno di riferimento utilizzato nella Valutazione Appropriata (2005).

Distinti saluti.

La Responsabile
Antonina Silvana Piacentino